

**Legge regionale 25/2016 articolo 7 commi da 88 a 98.**

**CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI DANNEGGIATI DA EVENTI NATURALI ECCEZIONALI**

**88.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi divenuti necessari a seguito di eventi naturali eccezionali, verificatisi in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, che hanno compromesso la funzionalità di impianti sportivi, come definiti dall'articolo 1 bis, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).

**89.** Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 88:

a) enti pubblici e associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro proprietari di impianti sportivi;

b) associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro che dispongono di idoneo titolo giuridico a effettuare i lavori di straordinaria manutenzione, su impianti sportivi di proprietà di enti pubblici.

**90.** Sono finanziabili gli interventi di cui al comma 88:

a) riconducibili alle categorie di manutenzione straordinaria, così come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

b) per i quali è richiesto un contributo non superiore a 75.000 euro;

c) non iniziati alla data di presentazione della domanda.

**91.** I soggetti interessati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, di seguito Servizio, apposita domanda di concessione del contributo sottoscritta, a pena di inammissibilità, con firma autografa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto legittimato;

alla domanda devono essere in ogni caso allegati, a pena di inammissibilità:

a) relazione recante l'indicazione dell'impianto sportivo per il quale viene richiesto il contributo e dell'evento eccezionale che ne ha compromesso la funzionalità;

b) relazione illustrativa dei lavori da realizzare e relativo preventivo di spesa, sottoscritti da un tecnico abilitato;

c) idonea documentazione, a firma di un tecnico abilitato, attestante la qualificazione dell'intervento quale manutenzione straordinaria;

d) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo, in ordine alla intervenuta compromissione della funzionalità dell'impianto sportivo, per effetto dell'evento descritto nella relazione di cui alla lettera a).

**92.** Sono inammissibili le domande:

a) prive della firma autografa del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o di altro soggetto legittimato;

b) non corredate della documentazione di cui al comma 91, lettere a), b), c) e d);

c) presentate da soggetti non rientranti tra i soggetti legittimati di cui al comma 89;

d) aventi a oggetto interventi diversi da quelli di cui al comma 90.

**93.** Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo.

**94.** I contributi di cui al comma 90 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 7/2000; a tal fine il Servizio istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale, e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi degli interventi, nonché l'ammissibilità delle spese.

**95.** La eccezionalità degli eventi che rendono necessari gli interventi oggetto delle domande risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 94 è accertata da una Commissione consultiva costituita dal Direttore del Servizio, che la presiede, da un funzionario della Direzione centrale infrastrutture e territorio e da un funzionario della Protezione civile della Regione.

**96.** I contributi di cui al comma 88 sono concessi in misura pari alla spesa ammissibile, entro il limite massimo di 75.000 euro.

**97.** Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

**98.** Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.